



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 11/12 del 11.3.2020

**Schema - tipo di convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**

**TRA**

Il Ministero della Difesa, Ispettorato generale della Sanità militare, nella persona del

.....

**E**

La Regione ..... nella persona del ..... l'anno ..... addì  
..... (in lettere) del mese di ..... in (città) ..... nella sede

.....

**PREMESSO**

1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:
  - all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
  - all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
  - all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
  - all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;
2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:
  - al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
  - al comma 5, prevede che il Ministero della Difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;
3. che il decreto del Ministro della Difesa 11 luglio 2013:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:
  - a) nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
  - b) nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
  - c) nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
  - d) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;
- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
  - a) raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
  - b) apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
  - c) promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
  - d) cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico – amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività - trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### ARTICOLO 1

#### (Oggetto)

1. Le attività trasfusionali oggetto della presente convenzione sono (specificare):
  - a) promozione della donazione e formazione;
  - b) raccolta sangue ed emocomponenti;
  - c) raccolta con autoemoteca del Ministero della difesa;
  - d) qualificazione biologica (solo Regione Lazio);
  - e) scambio di emocomponenti;
  - f) lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati;
  - g) attività dei valutatori del sistema trasfusionale italiano;
  - h) pianificazione della gestione delle urgenze/emergenze (solo Regione Lazio).

### ARTICOLO 2

#### (Obblighi delle parti)

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere da A) ad H) del presente articolo, con apposito disciplinare da allegare al testo della convenzione medesima.

#### *A. Promozione della donazione e formazione*

- a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) e le associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
  - diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
  - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, ai fini dell'inserimento nell'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale italiano.
- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto *B)* del presente



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

articolo.

*B. Raccolta sangue ed emocomponenti.*

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali – ST e Unità di Raccolta – UdR) del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), esclusivamente con l’ausilio di autoemoteche.
- b) L’attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
- La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
    - > deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e UdR) direttamente ed esclusivamente alla Struttura regionale di coordinamento (SRC), che provvede ad inoltrarla all’Ufficio di direzione e coordinamenti del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell’IGESAN per la specifica autorizzazione.
    - > non sono prese in esame richieste inviate direttamente all’UDCSTM;
    - > deve essere inviata, mediante la scheda di cui all’allegato A alla presente convenzione, entro la fine del mese precedente alla data stabilita per la prima raccolta.
  - L’autorizzazione:
    - > è rilasciata dall’UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandi degli enti/comandi militari interessati e alla SRC, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e UdR) interessate;
    - > deve essere sempre inviata, in copia, anche al Servizio trasfusionale di riferimento delle unità di raccolta associative;
    - > ha validità trimestrale;
    - > acquisita l’autorizzazione, il responsabile della Struttura trasfusionale (ST e UdR) contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell’attività di raccolta, mediante autoemoteca;
    - > le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all’UDCSTM, entro la fine del mese successivo alla scadenza del trimestre di validità dell’autorizzazione (all’indirizzo e-mail: [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it)) le schede di cui all’allegato B alla presente convenzione, relative alle attività di raccolta effettuate.
- c) L’inosservanza delle procedure descritte comporta (specificare): la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*C. Raccolta con autoemoteca del Ministero della difesa.*

La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari di una regione, da donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può avvenire con l'ausilio di autoemoteca del Ministero della difesa, concordando modalità e tempi della raccolta con la SRC mediante apposito atto.

*D. Qualificazione biologica (solo Regione Lazio).*

La Regione Lazio, per il tramite della SRC, individua il laboratorio di riferimento e il laboratorio di backup per l'esecuzione di test di qualificazione biologica delle unità raccolte dalle strutture del Servizio trasfusionale militare, da eseguire secondo le modalità specificate nel disciplinare di cui al presente articolo.

*E. Scambio di emocomponenti*

- a) Fatte salve le necessità delle Forze armate, il Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale del Policlinico militare di Roma può mettere a disposizione della Regione Lazio, per il tramite della SRC, gli emocomponenti eccedenti il fabbisogno trasfusionale delle Forze armate (solo Regione Lazio).
- b) Il Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale del Policlinico militare di Roma, in caso di necessità, può richiedere alla SRC della Regione Lazio, gli emocomponenti necessari per le esigenze delle Forze armate. Qualora la Regione Lazio non sia in grado di ottemperare alla richiesta, può ricorrere al sistema di compensazione interregionale (Regione Lazio).
- c) In casi di emergenza delle Forze armate, in via eccezionale e straordinaria, l'IGESAN, per il tramite delle strutture trasfusionali militari, può rivolgersi direttamente alle SRC delle Regioni, che mettono a disposizione le unità richieste, qualora disponibili, individuando il Servizio trasfusionale di riferimento.

*F. Lavorazione del plasma per la produzione di medicinali emoderivati (adesione ad accordi interregionali di plasma).*

- a) L'IGESAN aderisce ad una aggregazione interregionale, definendo i rapporti con la regione capofila, per la produzione di medicinali emoderivati da plasma raccolto dai Servizi trasfusionali militari, al fine di raggiungere la massa critica necessaria per la lavorazione industriale del plasma, perseguendo una maggiore efficienza ed economicità nella gestione, e contribuendo all'autosufficienza nazionale di medicinali emoderivati.
- b) L'IGESAN e la regione capofila dell'aggregazione regionale stabiliscono gli accordi al fine di favorire e promuovere gli scambi dei prodotti finiti con le regioni aderenti all'aggregazione e di ampliare l'accesso ai prodotti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*G. Valutatori del sistema trasfusionale italiano.*

I valutatori regionali/CNS e del Servizio trasfusionale militare, iscritti nell'elenco nazionale, possono essere messi reciprocamente a disposizione per le rispettive esigenze.

*H. Pianificazione della gestione delle urgenze/emergenze (solo Regione Lazio).*

Con riferimento al Piano nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze, il Servizio trasfusionale militare partecipa alla pianificazione e gestione delle urgenze/emergenze trasfusionali della Regione Lazio anche in occasione di grandi eventi.

**ARTICOLO 3  
(Quota riservata)**

1. La Regione, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione con le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2.

**ARTICOLO 4  
(Valorizzazioni)**

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

**ARTICOLO 5  
(Monitoraggio e controllo)**

1. Il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalità stabilite in forma congiunta con apposito atto.

**ARTICOLO 6  
(Durata)**

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241 del 7.8.1990 e sm.i..

Per il Ministero della Difesa

Per la Regione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato A**

STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO  
ATTIVITÀ TRASFUSIONALI (CENTRO REGIONALE  
SANGUE)  
REGIONE \_\_\_\_\_

Per successivo inoltro a:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
ISPettorato GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio  
Trasfusionale Militare  
e-mail: [stamadifesa@smd.difesa.it](mailto:stamadifesa@smd.difesa.it)

Prot. n.

SCHEDA DI RICHIESTA

SIMT o ST/UdR (ASSC.DON) RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

DATA	CASERMA	LOCALITA' E PROVINCIA	AUTOEMOTECA ACCREDITATA	N. DONATORI PREVISTI

Data

Firma e timbro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato B**

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
ISPettorato GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio  
Trasfusionale Militare  
e-mail: stamadifesa@smd.difesa.it

Prot. n.

SCHEDA ATTIVITA' DI RACCOLTA

SIMT o ST/UdR (ASSC.DON) \_\_\_\_\_

<b>Ente/Comando Militare</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare</b>	<b>Data di raccolta di sangue</b>	<b>Numero di donazioni</b>	<b>Referente ed indirizzo e-mail</b>

Data

Firma e timbro